

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 26 febbraio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010, del 15 settembre 2011 e del 24 aprile 2012¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, sono modificati come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei Cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e i distretti Courtelary, Moutier e La Neuveville del Cantone di Berna.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 9

A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo, Ginevra e i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville del cantone di Berna (art. 37 CCL)

B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra

¹ FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325 7377, 2011 6333, 2012 4761

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013 con effetto sino al 30 giugno 2014.

26 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova